

Brussels, 16 October 2025

13968/25

JUR 675
PESC 7
RELEX 1291
COEST 745
FIN 1207

LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Subject: Council Regulation (EU) No 476/2014 of 12 May 2014 amending
Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of
actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and
independence of Ukraine
(Official Journal of the European Union L 137 of 12 May 2014)

LANGUAGE concerned: **IT**

PROCEDURE APPLICABLE (according to Council document R/2521/75):

— Procedure 2(b) (obvious errors in one language version)

TIME LIMIT for the observations by Member States: 3 days

OBSERVATIONS to be notified to: dql.rectificatifs@consilium.europa.eu

(DQL RECTIFICATIFS (JUR 7), Directorate Quality of Legislation, Legal Service)

RETTIFICA

del regolamento (UE) n. 476/2014 del Consiglio, del 12 maggio 2014, che modifica il regolamento (UE) 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 137 del 12 maggio 2014)

1. Pagina 2, articolo 1, punto 1):

anziché:

"[...]

«Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, o da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell'allegato I. [...]"

leggasi:

"[...]

«Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo o da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essi associati elencati nell'allegato I. [...]";

2. Pagina 2, articolo 1, punto 1, dopo Articolo 2, punto 2:

anziché:

"2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, o di qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio."

leggasi:

"2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, o di qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essi associati elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio."
